

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.

2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;

c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
- 2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 marzo 1981, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1981 n. 91), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisorii emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo".

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 1985, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1985 n. 279), ha dichiarato "l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento" e "l'incostituzionalità dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita".

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 marzo 1986, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1986 n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi".

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n.

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Chiusura del fallimento – Effetti esdebitazione – Cass. n. 1070/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – effetti - Esdebitazione - Termine di decadenza - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento. Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 l.fall., deve

[Progetto di riparto fallimentare del curatore – Cass. n. 977/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione – progetto - Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Decreto del tribunale su reclamo - Termine per impugnare – Cass. n. 23173/2020](#)

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Fallimento - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decreto del tribunale su reclamo - Ricorso per cassazione - Termine per impugnare - Decorrenza -

[Ordinanza di vendita del giudice delegato – reclamo – Cass. n. 21963/2020](#)

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Ordinanza di vendita del giudice delegato - Decreto del tribunale reso in sede di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni -

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilita'\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 01\)](#)

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle ipoteche ex art. 108, comma 2, l.fall. - Decisione del Tribunale sul reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Il provvedimento con il quale il Tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del giudice

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilita'\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29912 del 18/11/2019 \(Rv. 655637 - 01\)](#)

Concordato preventivo c.d. "in bianco" - Autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.fall. al compimento di atto urgente di straordinaria amministrazione - Reclamo - Pronuncia anche sull'atto "a valle" - Ricorribilità per cassazione - Fondamento - Fattispecie. In materia di concordato preventivo c.d.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - provvedimenti – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25025 del 08/10/2019 \(Rv. 655638 - 01\)](#)

Ordine di rilascio immediato dell'immobile trasferito adottato dal giudice delegato - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Necessità - Proposizione dell'opposizione all'esecuzione - Rigetto - Appello - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione avverso il decreto di rilascio -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione - progetto - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del](#)

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[26/09/2019 \(Rv. 655120 - 02\)](#)

Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - Necessità. In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo

.....

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 \(Rv. 655120 - 01\)](#)

Piano di riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo al tribunale - Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost.,

.....

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 \(Rv. 655028 - 01\)](#)

Programma di liquidazione - Approvazione - Omessa impugnazione - Preclusione all'impugnazione degli atti attuativi - Esclusione - Ragioni. L'omessa impugnazione del programma di liquidazione approvato ex art. 104 ter l.fall., non preclude all'interessato l'impugnazione dei provvedimenti attuativi

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 \(Rv. 654666 - 01\)](#)

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento. Il decreto del

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - attività fallimentari - amministrazione - Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17835 del 03/07/2019 \(Rv. 654541 - 01\)](#)

Fallimento - "Derelictio" dei beni ex art. 104 ter l. fall. - Provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento autorizzativo del giudice delegato - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Il decreto con il quale il

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del](#)

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[21/03/2019 \(Rv. 653385 - 01\)](#)

Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine di proposizione dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento -

[124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 124 Reclamo contro i decreti del giudice

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilit \) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 212 del 08/01/2019 \(Rv. 652069 - 01\)](#)

Decreto di accoglimento del reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all'accesso ex art. 90, comma 3, l. fall. al fascicolo del fallimento - Ricorribilit  per cassazione - Esclusione - Fondamento - Statuizione sulle spese - Ammissibilit  del ricorso.  

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilit \) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29466 del 15/11/2018 \(Rv. 651482 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento - Ordine di accantonamento delle somme spettanti ai creditori irreperibili - Regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Richiesta del fallito di restituzione di tali somme - Rigetto del tribunale in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art.

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilit \) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22122 del 11/09/2018 \(Rv. 650401 - 01\)](#)

Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilit  - Fondamento.   inammissibile il ricorso per cassazione ex

124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6983 del 20/03/2018 \(Rv. 648111 - 01\)](#)

Decreto del tribunale in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione circa la misura e la qualità del credito soddisfatto - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. E' inammissibile

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - giudice delegato - decreti - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6093 del 13/03/2018 \(Rv. 647755 - 01\)](#)

Provvedimenti del giudice delegato - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Legittimazione del P.M. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di autorizzazione all'affitto d'azienda. Poichè al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale il Pubblico Ministero non ha

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5892 del 12/03/2018 \(Rv. 647436 - 01\)](#)

Reclamo - Oggetto - Sussistenza di una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118 l.fall. - Necessità - Fondamento - Fattispecie. La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3921 del 18/02/2009 \(Rv. 606598 - 01\)](#)

Decreto del tribunale in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione circa la misura e la qualità del credito soddisfatto - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. E inammissibile il

fine

**124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale - Dlgs 14/2019 -Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 -**

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello